

Servizio Edilizia Privata e S.U.E., Sportello Unico, Attività Produttive SUAP

U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive, Impianti Pubblicitari

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2019

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ORDINE PUBBLICO – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA CAPPUCCINI N. 151 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE - BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, NELLE AREE PERTINENZIALI E LIMITROFE.

IL SINDACO

RICHIAMATA

la nota del Ministero dell'Interno prot. n.555/op/0001991/2017/1 del 7/06/2017 relativa agli aspetti di safety a salvaguardia dell'incolumità delle persone e il documento della Prefettura di Pavia avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" pervenuto il 21/08/2017 P.G. 0049002 e successiva Direttiva del 18/07/2018 di P.G.47848:

PRESO ATTO

che le manifestazioni che si svolgono presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Cappuccini n. 151, richiamano presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di persone;

CONSIDERATO

che durante l'incontro del tavolo tecnico del 19/04/2019 presso la Questura di Pavia, alla luce delle caratteristiche e tipologia delle manifestazioni che richiamano notevole afflusso di persone, con la possibilità di trasformarsi in concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica, si è convenuto di integrare le prescrizioni ordinarie con le seguenti:

- · E' vietato introdurre o detenere bottiglie e contenitori in vetro, bottiglie in plastica, bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti;
- · E' vietato introdurre artifizi pirotecnici, petardi, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- · E' vietato introdurre ombrelli e caschi da motociclista o di altro genere.

RILEVATA

pertanto la necessità di procedere conseguentemente, al fine di tutelare le esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di specifico provvedimento che preveda:

- · Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, sia all'interno del Palazzetto dello Sport che nelle zone pertinenziali e limitrofe anche in forma itinerante;
- · Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- · L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- · Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate e coinvolte per la loro ubicazione dall'evento;

CONSIDERATO

che il divieto di cui sopra riguarda:

- gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita;
- gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica;
- i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande;
- gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione presenti su aree pubbliche;

RITENUTO

di stabilire l'efficacia del presente provvedimento nelle seguenti vie:

- Strada Cappuccini nel tratto compreso da Via Vallere a Via Ciriè,
- Strada Caslino,
- Via Gravellona nel tratto compreso da Via Vignazza a Corso Pietro Nenni,
- Corso Pietro Nenni nel tratto compreso da Via Gravellona a Via Vallere,

nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni con capienza superiore a 200 persone;

VISTI

l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni con capienza superiore a 200 persone e per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1. E' fatto divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche di qualunque gradazione, sia all'interno del Palazzetto dello Sport che nelle zone pertinenziali e limitrofe anche in forma itinerante;
- 2. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica é imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 3. E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 4. I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia nelle seguenti vie:
 - Strada Cappuccini nel tratto compreso da Via Vallere a Via Ciriè;
 - Strada Caslino;
 - Via Gravellona nel tratto compreso da Via Vignazza a Corso Pietro Nenni;
 - Corso Pietro Nenni nel tratto compreso da Via Gravellona a Via Vallere;
- 5. E' vietato introdurre o detenere bottiglie e contenitori in vetro, bottiglie in plastica, bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti;

E' vietato introdurre artifizi pirotecnici, petardi, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;

E' vietato introdurre ombrelli e caschi da motociclista o di altro genere.

- 6. Il divieto di cui al punto 1 riguarda:
- gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita,
- gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica,
- i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande;
- gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione presenti su aree pubbliche;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito ai sensi del combinato disposto dagli art. 5 comma 2 e art. 10 comma 1 della Legge 287/1991;

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;

La presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza;

La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza,

La presente ordinanza costituisca provvedimento di riferimento per successive manifestazioni aventi caratteristiche analoghe.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Vigevano, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;

Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Lì, 05/06/2019

IL SINDACO SALA ANDREA (Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELAZIONE DI NOTIFICA	
Il sottoscritto	dichiara di avere oggi notificato copia del presente atto al
Sig	residente in
Via	n
consegnandolo nelle mani di	
Vigevano,	
	IL MESSO COMUNALE